



UNICAMILLUS

Decreto Rettorale n. 403 del 1 luglio 2026

**Bando di selezione per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
REGIONE SICILIA - SEDE DI CEFALÚ (PA)
a.a. 2025-2026**

IL RETTORE

VISTO lo Statuto della Saint Camillus International University of Health Sciences, di seguito denominata UniCamillus;

VISTO il Regolamento didattico dell'Ateneo;

VISTO il Codice Etico ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 dell'Università UniCamillus;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii., recante il Regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del DM 3 novembre 1999, n. 509, e in particolare l'articolo 5, comma 5;

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 Regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244" ed in particolare gli articoli 5 e 13;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del Decreto 10 settembre 2010, n. 249";

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola

secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

VISTO l'art.15, comma 3 bis, del decreto-legge n. 104/2013, convertito con modifiche, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 948 del 1° dicembre 2016, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n.249" e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, per l'anno accademico 2016/2017;

VISTE le Sentenze del Consiglio di Stato, IV (ex pluribus 19 dicembre 2016, n. 5388) con le quali si afferma l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica conseguito al termine dei percorsi di sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249" e successive modificazioni, così come modificato dal Decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca 7 agosto 2020, n. 90 recante "Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità";

VISTO il Decreto Ministeriale n. 221 del 20 novembre 2023 recante l'integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, in attuazione dell'articolo 18 bis, comma 6, del d. lgs. 59/2017;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 22 dicembre 2023, n. 255 - adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca - con cui sono state revisionate e aggiornate le classi di concorso dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;

VISTE le note del 15 aprile 2025, n. 1334, e del 18 aprile 2025, n. 17961, con cui il Ministero per la pubblica amministrazione e il Ministero dell'economia e finanze hanno rilasciato parere favorevole, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249,

all'avvio dei percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità per il triennio accademico 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027, per un numero complessivo di 90.000 posti;

VISTO il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164, e in particolare l'art. 4, comma 1- sexies, che modifica l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo ai requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnicopratici, nel quale le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

VISTA la nota del Ministero dell'istruzione e del merito del 25 marzo 2026, prot. n. 7496 con cui è stato comunicato il fabbisogno per l'avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno riferiti all'attivazione dell'XI ciclo dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l'a.a.2025/2026, per un totale di n. 30.241 posti;

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della ricerca del 14 aprile 2026, prot. n. 4660 con la quale, preso atto del fabbisogno comunicato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con nota del 25 marzo 2026, prot. n. 7496, pari complessivamente a n. 30.241 posti, gli Atenei sono stati invitati a inserire nella Banca Dati RAD-SUA CdS le proposte di attivazione dei percorsi di specializzazione per il sostegno, anche in convenzione tra più Atenei, indicando il massimo del potenziale formativo per ciascun ordine e grado di istruzione, nel rispetto dei requisiti di cui al D.M. n. 249/2010 e al D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, tenendo, altresì, conto degli eventuali candidati risultati idonei in soprannumero nell'ambito del X ciclo, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo D.M. n. 92/2019;

VISTO il potenziale formativo presentato dagli Atenei per l'a.a. 2025/2026, che hanno acquisito le deliberazioni dei Comitati regionali di coordinamento ai sensi del citato decreto ministeriale n.948/2016;

VISTE le richieste effettuate dall'Università degli studi di Torino e dal Coordinamento dei Direttori dei Corsi di specializzazione per il sostegno didattico delle Università, tese a consentire, nell'ambito dei corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità, l'erogazione di una quota limitata delle attività didattiche in modalità telematica, nella misura massima del 20 per cento del monte ore complessivo, con esclusione delle attività di laboratorio e di tirocinio;

ACQUISITO il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nella seduta del 16 aprile 2026, che si è espresso favorevolmente alla modifica dell'allegato C del decreto ministeriale del 30 settembre 2011, nella parte in cui l'allegato stesso prevede che *“Per gli insegnamenti [...]non è possibile utilizzare la formazione online”*.

TENUTO CONTO che nel Decreto Ministeriale n. 926 del 26 giugno 2026 il Ministero dell'Università e della Ricerca con Decreto ha informato che la suddetta modifica sarà formalizzata entro l'avvio delle lezioni dell'XI ciclo;

TENUTO CONTO che, nelle more della pubblicazione del suddetto Decreto Ministeriale n. 926/2026 l'Università UniCamillus ha pubblicato con DR 273 del 18 maggio 2026 un Bando finalizzato

a rendere pubbliche le disposizioni per l'ammissione ai percorsi universitari di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado (Bando successivamente prorogato con DR 329 del 28/05/2026, DR 345 del 05/06/2026, DR 369 del 15/06/2026);

VISTO il Decreto Ministeriale n. 926 del 26 giugno 2026 del Ministero dell'Università e della Ricerca che ha assegnato a questo Ateneo per la Regione Sicilia n. 281 posti complessivi per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di secondo grado;

RITENUTO pertanto, di procedere all'emanazione della presente procedura concorsuale per i posti attribuiti all'Università UniCamillus di Roma presso la sede di Cefalù (PA);

D E C R E T A

Art. 1 - Selezione per l'ammissione ai Corsi

1. È indetta, per l'a.a. 2025-2026, presso la sede di Cefalù (PA) dell'Università UniCamillus la selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'ammissione ai Corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di secondo grado;

Art. 2 - Posti disponibili

1. Il numero di posti disponibili per ciascun ordine e grado di scuola assegnati nella Regione Sicilia all'Università UniCamillus sede di Cefalù (PA), in conformità con la programmazione degli accessi definita dal D.M n. 926 del 26 giugno 2026, è il seguente:

- n. 100 posti per la specializzazione nella scuola dell'infanzia;
- n. 100 posti per la specializzazione nella scuola primaria;
- n. 81 posti per la specializzazione nella scuola secondaria di secondo grado;

per un totale di 281 posti.

2. Essendo il numero degli iscritti al Bando di cui al DR 273 del 18 maggio 2026 (Bando successivamente prorogato con DR 329 del 28/05/2026, DR 345 del 05/06/2026, DR 369 del 15/06/2026) risultato minore rispetto ai posti effettivamente assegnati a codesto Ateneo (con il DM 926/2026) per i Percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di secondo grado, si è reso necessario procedere all'emanazione del presente Decreto n. 403 del 1 luglio 2026 al fine di integrare le iscrizioni alla selezione indetta con il citato DR 273 del 18 maggio 2026 e successive proroghe.

3. Poiché il citato Decreto n. 926/2026 non ha assegnato alcun posto nella Regione Sicilia per la Scuola Secondaria di Primo Grado, coloro che si sono iscritti alle selezioni per tale ordine e grado in risposta al Bando di cui al DR 273 del 18 maggio 2026 (e successive proroghe), riceveranno indicazioni tramite pubblicazione sul sito web relativamente alle modalità di rimborso della quota di iscrizione.

Art. 3 - Requisiti di ammissione alla selezione

1. Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente Decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

a. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria:

- titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002.

b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di secondo grado:

Il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del Decreto legislativo 59/2017 e ss.mm.ii. con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.

2. Per quanto concerne gli insegnanti tecno-pratici rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso e dalle relative note interpretative offerte dal Ministero

3. I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall'Ateneo.

4. Con nota Ministeriale prot. n. 0073989 del 14 agosto 2020 si chiarisce quanto segue:
Non è più consentito l'accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti:

A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;

A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;

A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;

B-01 Attività pratiche speciali;

B-29 Gabinetto fisioterapico;

B-30 Addetto all'ufficio tecnico;

B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;

B-32 Esercitazioni di pratica professionale;

B-33 Assistente di Laboratorio.

5. In virtù di quanto chiarito nella Decisione n. 5686/2006 del Consiglio di Stato, non sono ammessi al Corso gli insegnanti della Religione Cattolica.

6. Accedono direttamente alla prova scritta, di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del DM 30 settembre 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n.22 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020 n. 41 e ss.mm.ii., i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della Legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado a cui si riferisce la procedura. In questo caso i candidati possono presentare istanza di partecipazione in un solo Ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di secondo grado.

7. Secondo quanto indicato nella nota MIUR del 10 aprile 2019 n. 0012914 con oggetto "Nota chiarimenti D.M. 92/2019 relativa alle procedure di specializzazione per il sostegno a.a. 2018/19", i candidati con invalidità uguale o superiore all'80% in applicazione a quanto stabilito dall'articolo 20, comma 2 bis, della Legge 104/1992, sono esonerati dal test preselettivo, essendo tale prova del tutto assimilabile alla prova preselettiva indicata dal predetto comma 2 bis. In particolare, i disabili come sopra definiti potranno essere ammessi in soprannumero a partecipare alle successive prove scritte di cui all'art. 6, comma 2 lett. b) del DM 30 settembre 2011, rispetto al tetto massimo indicato dall'art. 4 comma 3 del DM 92/2019 (secondo cui è ammesso alle prove scritte un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi).

8. Il possesso dei titoli di ammissione del presente articolo è autocertificato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

9. Salvo diverse disposizioni ministeriali la frequenza dei Corsi di Specializzazione per il Sostegno agli alunni con disabilità è incompatibile con l'iscrizione a un altro corso universitario che preveda obbligo di frequenza come disciplinato dall'art. 3 della Legge n. 33/2022 e successiva normativa attuativa.

10. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'Università potrà adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti del titolo richiesto per la partecipazione.

11. Tutti i titoli di ammissione, di cui ai commi precedenti, devono essere posseduti entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di ammissione fissata nel presente bando.

Art. 4 - Modalità di iscrizione alla selezione concorsuale

1. La partecipazione alla selezione concorsuale è subordinata, pena l'esclusione:

- alla presentazione della domanda di partecipazione in modalità telematica, completa dell'allegato 1 (che deve essere firmato e correttamente compilato in ogni sua parte). La procedura informatica sarà attiva fino **alle ore 13:00 del 13 luglio 2026**;
- al versamento del contributo di **150 euro** per l'iscrizione alla selezione. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente sul portale o scaricando l'avviso di pagamento generato dal portale, a conclusione della presentazione online della domanda di iscrizione alla selezione.

2. Prima di iniziare la procedura di iscrizione alle prove, si consiglia di consultare le guide per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno XI ciclo.

3. Qualora il candidato sia in possesso di più titoli di accesso e intenda sostenere prove per più ordini e gradi di scuola il versamento è dovuto per ciascuno di essi e deve essere fatta una nuova domanda di iscrizione al test per ciascun ordine e grado di scuola per cui intende sostenere le prove.

4. L'elenco dei candidati ammessi alle prove sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati a tutti gli effetti di legge.

5. La ricevuta del versamento deve essere portata con sé il giorno di svolgimento del test preselettivo ed eventualmente esibita su richiesta al personale addetto all'identificazione.

6. Per tutti i candidati la quota di partecipazione alla selezione, pari a Euro 150,00 (centocinquanta/00), non è rimborsabile ad alcun titolo.

Gli unici rimborsi effettuati saranno relativi a coloro che si sono iscritti alla selezione per la Scuola Secondaria di Primo Grado in risposta al Bando di cui al DR 273 del 18 maggio 2026 (e successive proroghe) non essendo stati assegnati nella Regione Sicilia posti per tale ordine e grado.

7. **Registrazione al Portale dello Studente e procedure online.** Tutte le istruzioni per lo svolgimento delle procedure indicate nel presente Bando sono pubblicate alla pagina <https://corsi/tfa-di-sostegno/xi-ciclo/>

8. Per accedere a tutte le procedure descritte nel presente Bando è necessario effettuare preventivamente la registrazione al Portale dello Studente collegandosi al link <https://unicamillus-studenti.gomp.it>.

Conclusa la registrazione, il sistema assegna le credenziali di accesso (un nome utente e una password) che consentiranno l'accesso all'area riservata del Portale dello Studente e a tutti i servizi online attivati dall'Ateneo.

Nel caso in cui si riscontrassero problemi tecnici relativi all'accesso al Portale dello studente o allo svolgimento delle procedure online, si può richiedere assistenza alla mail tfa@unicamillus.org

9. Presentazione della domanda. Successivamente al perfezionamento dell'iscrizione al Portale dello Studente il candidato avrà disponibili i seguenti corsi: scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di secondo grado

Una volta scelta la voce si procederà ad inserire tutti i dati richiesti nella forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

Completato l'inserimento dei dati e allegata la documentazione richiesta il candidato potrà procedere con l'invio definitivo della domanda in modalità telematica. **Una volta perfezionato l'invio della domanda non sarà più possibile modificarla (si prega dunque di verificare le informazioni inserite).**

10. I candidati sono responsabili della veridicità di quanto dichiarato.

11. Non è ammessa la presentazione della domanda, dei suoi allegati e del versamento del contributo di 150 euro (obbligatorio per il perfezionamento dell'iscrizione), via e-mail o via FAX o tramite consegna a mano o tramite posta raccomandata.

12. Si raccomanda di verificare il corretto completamento di tutte le fasi della procedura online, UNICO procedimento di iscrizione alla prova.

Art. 5 - Candidati/e con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)

1. I candidati con disabilità ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), in relazione alle specifiche difficoltà attestata da certificazione medica, possono fare esplicita richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per la generalità dei candidati, nonché di ulteriori misure atte a garantire loro pari opportunità nell'espletamento del test d'ingresso. Per candidati con disabilità si intendono: i candidati non vedenti, affetti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi; i candidati non udenti, affetti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata; i candidati con percentuale d'invalidità civile pari o superiore al 66%; i candidati in possesso della certificazione di handicap prevista dalla L. 104/92 così come modificata dalla L. 17/99. Tali stati devono risultare da apposita certificazione medica rilasciata da competenti pubbliche autorità sanitarie. Le certificazioni verranno accettate unicamente se prodotte in italiano o in inglese. Per candidati con DSA si intendono: i candidati con diagnosi di dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia, risultanti da apposita certificazione clinica, rilasciata da non più di tre anni dal Servizio Sanitario Nazionale o da strutture specificamente accreditate, se previste dalle

Regioni. Il tempo aggiuntivo concesso ai candidati con DSA sarà pari al 30% in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione, ai sensi del DM 5669/2011.

2. Tale richiesta va effettuata online contestualmente all'iscrizione alla prova: è necessario compilare la sezione "Richiesta di ausilio", allegare la certificazione relativa al proprio stato di invalidità, handicap o DSA rilasciata ai sensi della normativa vigente e inserire nella procedura on-line l'allegato 2 (che deve essere firmato e correttamente compilato in ogni sua parte). I candidati e le candidate con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese.

Art. 6 - Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice per ogni ordine e grado di scuola è nominata con Decreto Rettorale.
2. La Commissione può avvalersi dell'assistenza di esperti e di sottocommissioni per l'espletamento delle procedure di selezione.

Art. 7 - Prove di accesso

1. Sono previste delle prove di accesso per ciascun ordine e grado di scuola, di seguito indicate come "prova".

La prova si articola in:

- a. un test preselettivo;
- b. una prova scritta;
- c. una prova orale.

La prova è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso di:

- a. competenze didattiche (diversificate in funzione dell'ordine e grado di scuola);
- b. competenze su empatia e intelligenza emotiva;
- c. competenze su creatività e pensiero divergente;
- d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

La prova riguarda:

- competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per ordine e grado di scuola;

- competenze su intelligenza emotiva: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimenti dell'alunno; aiuto all'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;
- competenze su creatività e pensiero divergente, riferite al saper generare strategie innovative e originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;
- competenze organizzative in riferimento all'organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia scolastica: il Piano dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto del Collegio dei docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.

a) Test preselettivo

Il test preselettivo, di seguito denominato "test", è costituito da 60 (sessanta) quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali individuarne una soltanto. Almeno 20 (venti) dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La valutazione del test sarà espressa in trentesimi: la risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti. Il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria finale degli ammessi al corso.

Il test ha la durata di due ore (120 minuti).

Il test si svolgerà a Cefalù (PA).

- **mattina del 14 luglio 2026** per la scuola dell'infanzia;
- **mattina del 15 luglio 2026** per la scuola primaria;
- **mattina del 17 luglio 2026** per la scuola secondaria di secondo grado.

Nel caso le suindicate date dovessero subire delle variazioni per disposizioni delle autorità competenti, si provvederà a darne immediato avviso.

Le date e l'orario di inizio dei test preselettivi (per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di secondo grado) saranno comunicati con apposito avviso pubblicato sul sito dell'Ateneo, dopo la definizione delle stesse da parte del Ministero. Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati a tutti gli effetti di legge. L'Università si riserva il diritto di modificare sede e orario di inizio del test, qualora sia reso necessario per ragioni organizzative e/o per esigenze di sicurezza sanitaria, dandone notizia a tutti i concorrenti mediante pubblici avvisi sul sito internet dell'Università.

I dettagli relativi alle sedi e alle modalità di svolgimento del test saranno resi noti mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web dell'Ateneo.

b) Prova scritta

Sono ammessi alla prova successiva (scritta) un numero di candidati pari al doppio del numero dei posti messi a concorso, secondo la graduatoria di merito. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

L'elenco degli ammessi alla prova scritta con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova, sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web dell'Ateneo <https://unicamillus.org/corsi/tfa-di-sostegno/xi-ciclo/> . L'elenco verrà pubblicato entro i 5 giorni lavorativi successivi dalla data di espletamento del test preselettivo. Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati a tutti gli effetti di legge. L'Università si riserva il diritto di modificare date, orari, sedi della prova scritta, data di pubblicazione dell'elenco ammessi, qualora sia reso necessario per ragioni organizzative e/o per esigenze di sicurezza sanitaria, dandone notizia a tutti i concorrenti mediante pubblici avvisi sul sito internet dell'Università.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i candidati. I candidati sono tenuti a prenderne visione direttamente in quanto nessuna comunicazione sarà inviata agli stessi, né fornita telefonicamente.

La prova scritta, suddivisa per grado di scuola, ha per oggetto una o più tematiche tra quelle previste per il test preselettivo. La prova scritta, della durata di 1 ora (un'ora), consiste in domande a risposta aperta. La valutazione della prova scritta è espressa in trentesimi. Per essere ammessi alla prova orale è necessario conseguire una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Sono ammessi direttamente alla prova scritta:

a) i candidati che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto nello specifico posto di sostegno a cui si riferisce la procedura almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della Legge 3 maggio 1999, n. 124;

b) i candidati con disabilità affetti da invalidità pari o superiore all'80% ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'elenco degli ammessi alla prova orale con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova medesima, suddiviso per grado di scuola, sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo <https://unicamillus.org/corsi/tfa-di-sostegno/xi-ciclo/> . Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i candidati. I candidati sono tenuti a prenderne visione direttamente in quanto nessuna comunicazione sarà inviata agli stessi, né fornita telefonicamente.

c) Prova orale (colloquio individuale)

La prova orale consisterà in un colloquio individuale che verterà sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali al corso. La valutazione sarà espressa in trentesimi. La prova sarà superata se il candidato riporterà un voto non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Al termine di tutti i colloqui, gli esiti della prova orale saranno pubblicati nella pagina web <https://unicamillus.org/corsi/tfa-di-sostegno/xi-ciclo/> . Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i candidati. I candidati sono tenuti a prenderne visione direttamente in quanto nessuna comunicazione sarà inviata agli stessi, né fornita telefonicamente.

L'assenza del candidato al test preselettivo e/o alla prova scritta e/o alla prova orale sarà considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa (anche cause non dipendenti dalla volontà del candidato o di forza maggiore) e non si procederà alla restituzione del contributo versato.

Art. 8 - Obblighi del candidato

1. Per sostenere le prove d'esame bisogna presentarsi, per le operazioni di appello e di identificazione, nelle sedi e negli orari indicati nell'apposito avviso pubblicato sul sito web dell'Ateneo alla pagina <https://unicamillus.org/corsi/tfa-di-sostegno/xi-ciclo/> .

2. È possibile accedere all'aula in cui si svolge la prova soltanto dopo le procedure di identificazione, esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che si presentassero senza documenti, o con documenti non validi, oppure in ritardo, non sono ammessi. Qualora non si risultasse nell'elenco dei partecipanti alla prova predisposto dall'Università, si può certificare l'avvenuta iscrizione esibendo la ricevuta del versamento del contributo previsto effettuato entro i termini previsti nel presente Bando.

3. Le prove devono essere svolte secondo le istruzioni che saranno impartite dalla Commissione esaminatrice rispettando gli obblighi previsti nel presente articolo, pena l'esclusione dalle procedure selettive.

4. Durante il test preselettivo e la prova scritta, per quanto rilevante ai fini della stessa, si deve:

- fare uso esclusivamente dei materiali forniti dall'Università;
- sottoscrivere la scheda anagrafica;
- consegnare alla Commissione esaminatrice tutto il materiale ricevuto, a conclusione del test e della prova scritta.

5. I candidati e le candidate non possono, a pena di esclusione:

- interagire tra loro durante la prova, utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, nonché utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del/la candidato/a e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti fogli in bianco e materiali di consultazione;

6. **Nota bene.** Sono causa di annullamento della prova:

- lo svolgimento della prova in un'aula d'esame diversa da quella nei cui elenchi d'aula si è iscritti, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla Commissione d'esame e di tanto si sia dato atto a verbale;
 - l'utilizzo da parte dei candidati e delle candidate, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, manuali, testi scolastici e/o riproduzione parziali anche di essi, appunti manoscritti e materiali di consultazione;
 - l'interazione tra i candidati e le candidate e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati e delle candidate.
7. L'annullamento della prova è disposto dalla Commissione.
8. La vigilanza verrà effettuata da personale presente in aula durante l'espletamento della prova.

Art. 9 - Titoli valutabili

1. Soltanto i candidati ammessi alla prova orale dovranno inserire online nella propria area riservata i titoli valutabili di cui al successivo comma 3. Il termine entro cui sarà possibile inserire tali titoli sarà indicato sul sito alla pagina <https://unicamillus.org/corsi/tfa-di-sostegno/xi-ciclo/> (tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati a tutti gli effetti di legge). **I candidati dovranno inserire nuovamente da capo i titoli valutabili, anche quelli già dichiarati in fase di iscrizione alla selezione, e non è consentito il semplice riferimento a quelli precedentemente presentati.**
2. I titoli culturali, professionali e scientifici valutabili ai fini della graduatoria finale devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Bando.
3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli valutabili è di 10 punti, secondo le modalità di seguito riportate:
- 3.1 Titoli di servizio (max 4 punti) maturati dall'anno scolastico 2021/2022 al 2025/2026 nell'ordine e grado di scuola in cui si concorre:
- Su posto di sostegno:
- 2,00 punti per ogni anno di servizio (almeno 180 giorni di servizio anche non continuativi per anno oppure servizio ininterrotto dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale)
- Su posto non di sostegno:
- 1,50 punti per ogni anno di servizio (almeno 180 giorni di servizio anche non continuativi per anno oppure servizio ininterrotto dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale)
- 3.2 Titoli culturali (max 6 punti)
- 2 punti per il possesso del titolo di Dottore di ricerca;

- 1 punto per ogni Master di almeno 60 cfu conseguito presso una Università, fino ad un massimo di 3 punti;
- 0,50 punti per ogni Corso di perfezionamento di almeno 30 cfu, conseguito presso una Università, fino ad un massimo di 2 punti.

Non verranno presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra indicati.

Non sono ammesse variazioni e/o integrazioni ai titoli di studio e/o quelli di servizio rispetto a quanto già dichiarato all'atto dell'inserimento dei titoli stessi.

Al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare le necessarie verifiche, occorre indicare con estrema precisione su ogni dichiarazione resa gli estremi dell'Ufficio responsabile dell'Ateneo o della Istituzione Scolastica, ove si possano reperire i dati autocertificati dei titoli valutabili. Senza l'inserimento dei dati relativi all'Ufficio responsabile, ex art. 15, comma 1 - punto e, della Legge n.183 del 12 novembre 2011, il modulo di autocertificazione si considera incompleto e i titoli indicati non potranno essere valutati.

4. I candidati sono responsabili della veridicità del possesso dei titoli valutabili dichiarati e del corretto inserimento di questi nella piattaforma online.

5. Una volta perfezionato l'inserimento dei titoli non sarà più possibile integrarlo o modificarlo (si prega dunque di verificare le informazioni inserite).

Art. 10 - Graduatorie finali e iscrizione

1. La graduatoria dei candidati che hanno sostenuto le prove di cui all'art. 6 comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 è formata, per ogni grado dai candidati che hanno superato la prova orale, sommando rispettivamente il punteggio conseguito nella prova scritta e il punteggio della prova orale -purché superate ciascuna con il conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30- e il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle istituzioni scolastiche. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il già menzionato servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

2. La graduatoria così stabilita verrà pubblicata in forma "provvisoria" con l'indicazione dei giorni disponibili per presentare eventuali reclami. Di seguito verrà pubblicata la graduatoria unitamente all'avviso contenente indicazioni relative alle modalità di immatricolazione e alla tempistica entro cui si dovrà procedere all'immatricolazione, verranno pubblicate sul sito web di Ateneo alla pagina <https://unicamillus.org/corsi/tfa-di-sostegno/xi-ciclo/>. L'immatricolazione si intende perfezionata all'avvenuto pagamento della prima rata nei modi e nei tempi indicati sul sito web di Ateneo alla pagina <https://unicamillus.org/corsi/tfa-di-sostegno/xi-ciclo/>, coloro i quali non avranno completato l'immatricolazione e perfezionato il pagamento della prima rata entro i termini indicati verranno considerati rinunciatari. Si ricorda che l'Università potrà provvedere, anche dopo l'immatricolazione,

alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati, procedendo agli adempimenti conseguenti. In caso di eventuale accertamento di cause di esclusione riscontrate dopo l'iscrizione, si procederà a dichiarare la decadenza dell'iscritto al corso perdendo il diritto alla restituzione di quanto a qualsiasi titolo già versato all'Università.

3. La pubblicazione di cui al comma precedente avrà valore di notifica nei confronti di tutti i candidati. I candidati sono tenuti a prenderne visione direttamente in quanto nessuna comunicazione sarà inviata agli stessi, né fornita telefonicamente.

4. In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie differenti, i candidati, in sede di perfezionamento dell'immatricolazione, devono comunque optare per un solo ordine e grado di scuola.

Art. 11 - Percorsi abbreviati

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 5 e 6 del D.M. 92/2019 l'Ateneo predispone percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno (di cui al D.M. 30/09/2011) in un altro ordine e grado di istruzione e che risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del DM 8 febbraio 2019 n. 92.

2. Ai fini di cui al comma precedente, l'Ateneo valuta le competenze già acquisite e predispone i relativi percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di tirocinio, espressamente previsti dal D.M. 30 settembre 2011, come diversificati per ordine e grado di istruzione.

Art.12 – Tasse di iscrizione

1. La tassa di iscrizione al corso è fissata in 3.200,00 euro complessivi più l'imposta fissa di bollo di 16 euro.

È prevista la seguente rateizzazione dell'importo:

- Prima rata: 1.400,00 euro più imposta fissa di bollo di 16 euro all'immatricolazione;
- Seconda rata: 900,00 euro entro il 15 gennaio 2027;
- Terza rata: 900,00 euro entro il 15 aprile 2027.

2. La tassa di iscrizione relativa ai percorsi abbreviati destinati a coloro i quali hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito è fissata in 2.000,00 euro più l'imposta fissa di bollo di 16 euro. Per questi candidati l'Ateneo predisporrà percorsi abbreviati.

È prevista la seguente rateizzazione dell'importo:

- Prima rata 1.000,00 euro più imposta fissa di bollo di 16 euro all'immatricolazione;
 - Seconda rata 500,00 euro entro il 15 gennaio 2027;
 - Terza rata 500,00 euro entro il 15 aprile 2027.
3. Il ritardato pagamento degli importi alle scadenze sopra indicate comporterà per lo studente l'addebito di una penale pari a € 100.
 4. La tassa di iscrizione non è rimborsabile ad alcun titolo (rinuncia, ritiro, ...).
 5. Per essere ammessi alla prova finale bisogna essere in regola con il pagamento delle tasse previste nel presente articolo.

Art. 13 - Copertura dei posti eventualmente resisi disponibili successivamente alla prima tornata di immatricolazioni

1. Nel caso in cui alcuni degli ammessi al corso non si immatricolino, oppure rinuncino all'immatricolazione, ovvero siano dichiarati decaduti dal corso per mancanza dei titoli necessari subentreranno nel diritto all'immatricolazione i candidati idonei in posizione immediatamente successiva nella relativa graduatoria, sino all'inizio delle attività didattiche.
2. Nel caso di ammissione di un numero di candidati inferiore al numero dei posti messi a Bando si procederà alla integrazione con i candidati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri Atenei secondo le modalità previste nel presente Bando.

Art. 14 - Durata e superamento del corso

1. Il corso è superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari (CFU), da acquisire in non meno di otto mesi ed a seguito dell'esito positivo dell'esame finale.
2. L'inizio delle lezioni ed il calendario delle attività saranno pubblicati sul sito web di Ateneo alla pagina www.unicamillus.org/it/tfa/. Il corso sarà ultimato entro il 30 giugno 2027.
3. La valutazione, che riguarda sia gli insegnamenti sia le attività laboratoriali sia le attività di tirocinio diretto e indiretto, è espressa in trentesimi. Per accedere all'esame finale, i candidati dovranno aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite agli insegnamenti, ai laboratori e al tirocinio diretto e indiretto.
4. Il corso si conclude con un esame finale al quale è assegnato uno specifico punteggio da sostenere davanti ad una Commissione d'esame, composta dal Direttore del corso, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nominati con Decreto Rettorale, nonché da un esperto sulle tematiche dell'integrazione dei disabili e da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico designati dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.

L'esame finale valuta, attraverso un colloquio con il candidato:

- un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato volto a dimostrare la completa padronanza dell'argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito scolastico;
- una relazione sull'esperienza professionale di tirocinio consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e documentazioni;
- un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione (T.I.C.).

L'esame finale si intende superato con una valutazione non inferiore a 18/30.

5. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, verrà effettuata come indicato all'art. 8 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del Decreto 10 settembre 2010, n. 249";

6. Non saranno ammessi alla prova finale coloro i quali non saranno in regola con il pagamento delle tasse di iscrizioni previste nel presente bando.

Art. 15 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, responsabile del procedimento di cui al presente Bando è Valentina Salzillo (mail percorsi.docenti@unicamillus.org).

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679, l'Università UniCamillus con sede in Via di Sant'Alessandro n. 8, 00131 Roma, in qualità di Titolare del trattamento, rende noto che i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione al presente Avviso, saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle procedure di cui al presente Avviso. L'informativa privacy completa è consultabile sul sito dell'Ateneo alla pagina https://unicamillus.org/wp-content/uploads/tfa/informativa_avviso_sostegno.pdf

Art. 17 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si rinvia alla normativa in vigore. In particolare, per quanto riguarda la durata, l'articolazione e le modalità di svolgimento del corso, nonché il conseguimento del titolo finale di abilitazione, si rinvia a quanto disposto nel D.M. n. 249/2010 e D.M. 30 settembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il presente Bando, emanato con Decreto Rettorale n. 403 del 1 luglio 2026 modifica il Bando emanato con Decreto n. 273 del 18 maggio 2026 (Bando successivamente prorogato con DR 329 del 28/05/2026, DR 345 del 05/06/2026, DR 369 del 15/06/2026);

3. Ai fini giuridici ed interpretativi fa fede esclusivamente il Bando approvato con Decreto Rettorale n. 403 del 1 luglio 2026 depositato e disponibile presso gli uffici della segreteria didattica e redatto in lingua italiana di cui è possibile ottenere copia conforme.

F.to Il Rettore
Giovan Crisostamo Profita